



Green Pass obbligatorio dal 6 agosto, anche per il consumo nei tavoli al chiuso di bar e ristoranti

L'elenco delle attività soggette a green pass

Riportiamo l'elenco delle attività per cui “a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, [...], l'accesso [...]”:

- **servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso.** Il Green Pass, dunque, sarà obbligatorio dal 6 agosto, anche per il consumo nei tavoli al chiuso di bar e ristoranti. Non sarà obbligatorio per il consumo all'aperto né per il consumo, al chiuso, al bancone;

La definizione di esercizi “**al chiuso**” si può ricavare dalla definizione di **esercizio “all'aperto”** presente nei *Chiarimenti sulle attività di ristorazione aperte dal 26 aprile (art. 4 d.l. 52/21)* della Regione del Veneto: “*oltre a quello su area senza alcuna copertura, anche lo spazio con soffitto fisso (es. muratura, legno, ecc.) ma con almeno tre lati completamente aperti, salvo l'ingombro dei sostegni senza funzione di chiusura laterale; in caso di pareti laterali costituite da finestroni scorrevoli e sovrapponibili, deve rimanere aperto almeno il 50% della superficie delle pareti laterali dei tre lati finestrati; i dehors e le altre strutture con chiusure laterali in plastica amovibili e/o pieghevoli devono essere totalmente aperti*”;

- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, **anche all'interno di strutture ricettive**, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, **convegni e congressi**;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e **le relative attività di ristorazione**;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici;

Alberghi - I clienti una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde Covid-19.

Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l'accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde Covid-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.

Per i **banchetti**, in occasione di **cerimonie** civili e anche religiose, il green pass era già stato previsto. Non c'è un numero massimo di persone prefissato per ogni tavolo. Il buffet è consentito ma «esclusivamente con somministrazione da parte di personale incaricato e senza possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto». La modalità self-service può essere consentita soltanto «per buffet con prodotti confezionati in monodose».

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sopra elencate sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Dunque, anche i titolari di bar e ristoranti hanno l'obbligo di verificare il green pass dei propri clienti.

Al momento non c'è un obbligo specifico di possesso del green pass da parte del titolare o dei dipendenti dei bar e ristoranti. Per la CNA il green pass può rivelarsi impopolare in alcuni ambiti e introduce nuovi oneri e responsabilità in capo agli operatori economici ma **non va dimenticato che un simile strumento potrebbe favorire l'allentamento di misure restrittive che ancora oggi caratterizzano molti settori**, dagli eventi alla mobilità ed evitare, inoltre, **di trovarsi tra qualche mese a dover richiudere.**

Come si ottiene il green pass

Possono ottenere il green pass coloro che:

- hanno effettuato la prima dose di vaccino;
- hanno un certificato di guarigione nei precedenti 6 mesi;
- hanno effettuato un test molecolare o antigenico o salivare nelle 48 ore precedenti e ha avuto esito negativo.

Restano esentati tutti i cittadini di età inferiore ai 12 anni e “i soggetti che hanno idonea certificazione medica”.

Come si scarica il codice

Per avere il **QR code** che attesta il green pass, bisogna aver ricevuto un **sms con il codice** authcode, che dovrà essere inserito sulla pagina internet **dgc.gov.it** oppure sulla **[app Immuni](#)**. Sulla **[app IO](#)**, invece, compare direttamente.

Come si verifica il green pass

Per leggere e verificare il green pass bisogna, prima di tutto, scaricare l'applicazione “**VerificaC19**” dal **Playstore**, per Android, o dall'**Appstore**, per i sistemi Apple.

Fotografando il codice con questa applicazione si visualizzerà l'esito della certificazione verde: valida o non valida.

Green Pass - Circolare 10 agosto Ministero dell'Interno

Controllo Green Pass in 2 fasi

1. **Fase obbligatoria** di verifica del Green Pass/qr-code, attraverso l'app VerificaC19. È un controllo che va sempre fatto;

2. **Fase eventuale** di confronto dei dati presenti nell'app con quelli di un **documento d'identità**. Non è sempre necessaria. "La verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a **garantire il legittimo possesso della certificazione**. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, **quando appaia manifesta l'incongruenza** con i dati anagrafici contenuti nella certificazione".

La sanzione

La circolare specifica che se viene accertato dalle forze dell'ordine "la **non corrispondenza** fra il possessore della certificazione verde e l'intestatario della medesima" la sanzione risulterà applicabile nei confronti del **solo avventore/cliente**, se **non** siano riscontrabili **palesi responsabilità** a carico dell'esercente.

Privacy, diritti, doveri

Il cliente "è tenuto all'esibizione del documento d'identità", anche se il ristoratore non rientra nella categoria dei pubblici ufficiali. Il Garante della Privacy ha confermato che le figure autorizzate alla verifica dell'identità personale sono quelle indicate nell'articolo 13 del Dpcm del 17 giugno, dove sono nominati anche i titolari di pubblici esercizi.

Delega

La delega della verifica, da parte del titolare al dipendente, è possibile. Ma la circolare precisa che "i relativi incarichi andranno comunque conferiti con **atto formale**, recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica".

~~Per completare la verifica è necessario confrontare i dati anagrafici con quelli di un documento d'identità valido.~~



Cittadini stranieri

Per quanto riguarda il **controllo del green pass dei cittadini stranieri**:

- con riferimento ai cittadini europei, le **certificazioni rilasciate negli Stati dell'Unione Europea** sono considerate **equivalenti** a quelle rilasciate in Italia;
- con riferimento ai cittadini extracomunitari, l'**Ordinanza del Ministero della Salute** prevede che le certificazioni rilasciate da **Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del nord, Stati Uniti, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano** sono riconosciute come **equivalenti** a quelle italiane.

Le multe per chi non ha il pass o chi non controlla

I **cittadini** che non hanno il green pass rischiano la multa fino a 400 euro, ridotta se pagata entro cinque giorni. Per gli **esercenti** «dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

Leggi come funziona il green pass sul sito dedicato del governo www.dgc.gov.it/web/.

[Decreto-legge-23-luglio-n105](#)

[Decreto-legge-6-agosto-n111](#)